

Controlli sulle imprese

Comma 1, lettera a):

Ai sensi del D.lvo n. 33 del 14.03.2012 ed in particolare a quanto previsto dall'art. 25, entrato in vigore il 20 aprile 2013, l'Amministrazione Comunale rende noto che gli organi di vigilanza dipendenti espletano i controlli alle imprese operanti nel territorio secondo i criteri di seguito definiti.

Oggetto dei controlli è la verifica della conformità delle attività esercitate a quanto autorizzato, ovvero contenuto nelle dichiarazioni rilasciate dagli imprenditori negli atti sostitutivi delle licenze, autorizzazioni o SCIA per l'esercizio dell'attività, nonché del rispetto delle prescrizioni normative in particolare in materia di igiene e salute pubblica, pubblica incolumità e tutela della quiete pubblica individuate dal legislatore con leggi e regolamenti specifici per ogni settore di attività, che data la loro molteplicità, non è possibile enucleare dettagliatamente.

In generale si evidenzia che, qualora l'attività sia esercitata all'interno di locali, occorre che questi abbiano l'idonea destinazione d'uso così come, nel caso di attività potenzialmente lesive della salute pubblica od in quelle in cui vi sia manipolazione di alimenti e bevande, o comunque oggetti che possano venire direttamente a contatto con l'utenza, quali forbici pettini e simili, occorre il possesso di autorizzazioni sanitarie ovvero di atti equipollenti quali autocertificazioni denominate notifiche sanitarie.

Per alcune attività che richiedono particolari competenze professionali, quali quelle dei servizi alla persona, pubblici esercizi, addetti alla sicurezza e simili, può essere richiesto il possesso di particolari requisiti soggettivi quali il conseguimento di attestati professionali o speciali abilitazioni; in ogni caso è sempre necessaria, per il titolare e, ove richiesto, per il responsabile tecnico, la preventiva iscrizione al registro delle imprese, l'assenza di precedenti penali specifici ovvero l'assenza di cause ostative all'esercizio della professione.

Normalmente le attività sono libere ma per determinate categorie di professioni, stante la peculiarità del servizio offerto, può essere stabilito un contingente numerico.

Qualora l'attività debba essere svolta in forma itinerante occorre informarsi sulle aree interdette per particolari motivi igienico sanitari, paesaggistici o di interesse storico mentre, qualora la stessa si espliciti con occupazione di suolo pubblico è necessaria la preventiva autorizzazione subordinata all'approvazione del progetto di occupazione ed al pagamento della relativa tassa.

In caso di attività potenzialmente lesive per la sicurezza delle persone possono essere necessari i relativi atti autorizzativi rilasciati dal Comando dei Vigili del Fuoco ovvero dalle Commissioni di Vigilanza.

Poiché quasi tutte le attività di impresa necessitano quantomeno della preventiva dichiarazione di inizio attività, attualmente denominata Segnalazione Certificata di Inizio Attività, da presentarsi allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) si consiglia, prima di intraprendere qualunque attività imprenditoriale, di prendere contatto con lo Sportello Unico delle Attività Produttive comunale per ottenere ragguagli in merito all'esercizio che si intende avviare ovvero alle iniziative che si vogliono adottare.

URL Ufficio SUAP Comune di Moggio Udinese

<http://www.cm-gemonese canal del ferro val canale.it/SUAP.2405.0.html>

1. Regolarità Contributiva (DURC): trattasi di un certificato unico che attesta la regolarità di un'impresa nei pagamenti e negli adempimenti previdenziali, assistenziali e assicurativi nonché in tutti gli altri obblighi previsti dalla normativa vigente nei confronti di INPS, INAIL e Casse Edili, verificati sulla base della rispettiva normativa di riferimento. La regolarità contributiva oggetto del Documento Unico di Regolarità Contributiva riguarda tutti i contratti pubblici, siano essi di lavori, di servizi o di forniture. Il DURC è rilasciato da INPS, INAIL, Casse Edili ed altri enti in possesso dei requisiti precisati dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Tutte le PA sono tenute ad acquisire d'ufficio il DURC, sia nella fase di gara che in quella successiva.
2. Fornire il documento sulla tracciabilità dei flussi finanziari. Gli obblighi di tracciabilità si articolano essenzialmente in tre adempimenti, ovvero:
 1. utilizzo di conti correnti bancari o postali dedicati alle commesse pubbliche, anche in via non esclusiva;
 2. effettuazione dei movimenti finanziari relativi alle commesse pubbliche esclusivamente mediante lo strumento del bonifico bancario o postale ovvero attraverso l'utilizzo di altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni;
 3. indicazione negli strumenti di pagamento relativi ad ogni transazione del CIG (Codice Identificativo Gara) e, ove obbligatorio ai sensi dell'art. 11 della Legge 3/2003, del CUP (Codice Unico Progetto).
3. L'amministrazione espleta il controllo sulla regolarità fiscale in modalità self-service operando d'ufficio sul data-base di "Equitalia" prima di procedere ai pagamenti superiori ai 10.000,00 euro.